

## **NORME PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE TELEMATICA DELL'ALBO FORNITORI DA CONSULTARE PER AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

### ❖ **Premessa**

1. L'Albo dei Fornitori è un elenco di Operatori Economici aperto a tutti i soggetti (di seguito anche "Imprese" o "Fornitori") che intendano avere rapporti contrattuali con Sispi e che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4.
2. Agli effetti del presente documento, verranno adottate le seguenti definizioni:
  - **Codice Appalti:** il Decreto Legislativo n. 50/2016, ed ogni sua successiva modifica e integrazione.
  - **Operatore Economico o Fornitore:** il soggetto che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. p) del Codice Appalti, è imprenditore o comunque fornitore o prestatore di lavori, servizi o forniture, nei limiti in cui la propria attività sia compatibile con l'affidamento di contratti pubblici.
  - **Albo Fornitori:** la raccolta di dati di carattere personale, economico, tecnico e merceologico, che contraddistingue la struttura soggettiva, l'oggetto di attività ed ogni altro elemento di classificazione degli Operatori Economici iscritti, e che è governata nella sua gestione dalle presenti Norme.
  - **Stazione Appaltante:** Sispi S.p.A, quale soggetto che mantiene, aggiorna e gestisce l'Albo secondo le procedure indicate nel presente documento.
  - **Domanda di Ammissione:** l'istanza, contenente le dichiarazioni e le informazioni richieste nel presente documento, che l'Operatore Economico sottopone alla Stazione Appaltante ai fini della verifica dei requisiti di ammissione e della propria inclusione all'Albo.
  - **Istanza di Rinnovo:** la richiesta, presentata dal Fornitore entro il 30 novembre di ogni anno, con la quale il medesimo conferma la propria iscrizione all'Albo, e trasmette nuovamente le informazioni e le dichiarazioni personali necessarie.
  - **Richiesta di Aggiornamento:** l'istanza mediante la quale il Fornitore già iscritto richiede alla Stazione Appaltante la variazione dei dati trasmessi con la Domanda di Ammissione.
  - **Codice Progressivo di Iscrizione:** la sequenza numerica che identifica l'Operatore ai fini dell'iscrizione all'Albo.
  - **Codice Fornitore:** la sequenza numerica che identifica l'Operatore in tutti rapporti di natura commerciale con la Stazione Appaltante.

### ❖ **Art. 1 – Istituzione dell'Albo Fornitori Sispi ed oggetto del medesimo**

1. E' istituito l'Albo dei fornitori di SISPI relativi a lavori, servizi e forniture nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 36 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i..
2. Le presenti norme ne disciplinano i meccanismi di formazione ed aggiornamento, le modalità di utilizzo e selezione degli operatori economici iscritti, ed ogni altro profilo di gestione.
3. Gli scopi che Sispi intende perseguire con l'Albo Fornitori sono i seguenti:
  - a) introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture che prevedono l'invito di operatori economici;

- b) dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per classi merceologiche, funzionale alle attività di selezione degli operatori economici da invitarsi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici.

❖ **Art. 2 – Ambito applicativo e soggetti ammessi**

1. L'Albo Fornitori sarà utilizzato nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di lavori, beni e servizi di cui al Codice Appalti ed alle altre disposizioni di legge in tema di affidamenti pubblici e delle disposizioni contenute nel Regolamento per Acquisizioni di Lavori, Forniture e Servizi sotto soglia comunitaria approvato dal Consiglio di Amministrazione di Sispi S.p.A ivi compresa ogni modifica successiva ed integrazione.
2. In particolare, l'Albo verrà utilizzato dalla Stazione Appaltante nella scelta degli Operatori Economici da invitarsi nelle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria nonché in tutti i casi in cui sarà possibile esperire una procedura negoziata sempre nel rispetto della normativa di settore.
3. E' fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere fuori dall'Albo Fornitori telematico:
  - qualora, in relazione all'appalto che si intende affidare, non siano iscritti all'Albo Operatori Economici in numero sufficiente a garantire che la procedura concorsuale si svolga con il numero minimo di Operatori previsto per Codice Appalti;
  - qualora, per la specialità delle prestazioni ricercate dalla Stazione Appaltante, all'interno dell'Albo non sia possibile reperire Operatori Economici idonei;
4. Ai sensi dell'art. 45 del Codice Appalti, sono ammessi all'iscrizione all'Albo i seguenti Operatori Economici, previa valutazione della Stazione Appaltante:
  - gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
  - i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
  - i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
  - le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
  - i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
  - i liberi professionisti, singoli o associati;
  - tutti gli altri soggetti individuali o collettivi che, pur non essendo previsti nelle categorie di cui all'art. 45 del Codice Appalti, svolgano attività economica in materia di lavori, servizi e forniture, e siano idonei a divenire affidatari di contratti pubblici.

### ❖ **Art.3 – Struttura dell'albo**

1. L'Albo Fornitori è articolato in elenchi di Operatori economici e in categorie merceologiche che contiene il sottoinsieme delle "divisioni" del Vocabolario Comune per gli appalti pubblici (CPV) –adottato dal regolamento CE n.213/2008 in vigore dal 17/9/2008– di interesse della Sispi. Tale elenco di categorie merceologiche (Allegato A) è presente sul sito [www.sispi.it](http://www.sispi.it) sezione Albo Fornitori.
2. L'elenco di cui all'allegato A può essere soggetto ad aggiornamento annuale in conseguenza dell'attività di programmazione e, pertanto, Sispi si riserva la facoltà di modificarlo in occasione di ogni aggiornamento annuale dell'Albo dei Fornitori previsto al successivo art. 8.
3. Gli elenchi di operatori economici disponibili per l'iscrizione dei fornitori sono:
  - **Elenco delle Aziende esecutrici di Lavori Pubblici**  
L'operatore economico che intenda iscriversi all'Elenco delle Aziende esecutrici di lavori pubblici, ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati. L'operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse (assimilate SOA) indicando l'importo massimo dei lavori eseguiti negli ultimi cinque esercizi finanziari per ogni categoria di iscrizione, e potrà essere invitato a presentare offerta esclusivamente per lavori d'importo pari o inferiore all'importo indicato in fase di iscrizione.
  - **Elenco dei Fornitori di Beni e Servizi**  
L'operatore economico che intende iscriversi all'Elenco Fornitori di beni e servizi ha facoltà di registrarsi ad un numero di categorie merceologiche pari alle abilitazioni indicate nel certificato camerale.  
Le categorie merceologiche alle quali il Soggetto richiedente vuole iscriversi devono trovare un preciso riscontro nelle attività espletate dal Soggetto medesimo rilevabili dal certificato della CCIAA.
  - **Elenco dei Professionisti tecnici**  
L'operatore economico che intende iscriversi all'Elenco dei tecnici ha facoltà di registrarsi indicando il titolo professionale posseduto nonché la tipologia di servizi prestanti nell'ultimo decennio.
  - **Elenco di Altri ordini professionali**  
L'operatore economico che intende iscriversi all'Elenco dei professionisti ha la facoltà di registrarsi indicando il titolo professionale posseduto, la tipologia di servizi prestanti nonché il fatturato maturato negli ultimi tre esercizi
4. La responsabilità della tenuta dell'Albo è in capo all'U.O. Acquisti.

### ❖ **Art. 4 – Requisiti soggettivi di ammissione all'Albo**

1. Ai fini dell'iscrizione, gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti:
  - a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
  - b) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza;

- c) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- d) Ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
- e) Ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008;

ed inoltre:

- **PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO AZIENDE ESECUTRICI DI LAVORI PUBBLICI**

- a) Possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 DPR n. 207/2010 per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
- b) Attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata per l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00;
- c) Attestazione del sistema di qualità aziendale per procedure di gara di importo pari o superiore alla III classifica così come definita dall'art. 63 comma 1 D.P.R. n. 207/2010;
- d) Certificazioni equipollenti.

- **PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DI FORNITORI BENI E SERVIZI**

- a) Capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture o servizi, corrispondenti alla propria categoria e sottocategoria, realizzate negli ultimi tre esercizi;
- b) Capacità tecnica, documentata mediante:
  - Descrizione dell'attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e ricerca dell'impresa;
  - L'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui l'impresa ha la disponibilità;
  - Certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità"; il fornitore ha facoltà di presentare nell'apposita sezione altre certificazioni a comprovare la propria capacità tecnica.

- **PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI TECNICI**

- a) Iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto;
- b) Capacità tecnica, documentata mediante indicazione dell'importo massimo dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, etc., eseguiti negli ultimi 10 esercizi finanziari.

- **PER L'ISCRIZIONE ALLE SEZIONI DEGLI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI**

- a) Iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto.
- b) Capacità tecnica documentata mediante indicazione del fatturato realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari nonché la tipologia dei servizi svolti

❖ **Art. 5 – Modalità di iscrizione e modifica**

1. L'operatore economico interessato all'iscrizione dovrà compilare apposita istanza esclusivamente per via telematica collegandosi al sito istituzionale [www.sispi.it](http://www.sispi.it) sezione "Albo Fornitori". In tale pagina web viene gestita l'iscrizione agli Albi/elenchi qualificati degli operatori economici dell'Ente.

2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo e del mantenimento della medesima, gli Operatori Economici dovranno pertanto possedere:
  - una casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, del d.P.R. n. 68 dell'11 febbraio 2005 e del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e successive modificazioni, presso la quale saranno indirizzate le comunicazioni della Stazione Appaltante relative alla tenuta dell'Albo;
  - abilitazione alla firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, da utilizzarsi per la sottoscrizione dei documenti informatici da trasmettersi alla Stazione Appaltante.
3. L'account creato dal sistema a seguito della registrazione sarà differenziato in relazione alla tipologia dell'albo prescelto ovvero della categoria merceologica prescelta. Una volta effettuata la registrazione, l'operatore economico sarà guidato alla compilazione della propria anagrafica e quindi potrà procedere con l'iscrizione all'Albo di interesse compilando tutti i campi obbligatori e allegando le documentazioni richieste.
4. I soggetti che avessero già effettuato la registrazione in occasione di precedenti iscrizioni e volessero integrare o modificare il proprio profilo di iscrizione potranno procedere alla modifica della registrazione autenticandosi nella sezione "Accedi", inserendo le credenziali di accesso al sistema; in caso di modifiche sostanziali saranno riassoggettati a nuova abilitazione e la presenza nell'albo sarà momentaneamente sospesa.
5. In caso di smarrimento delle credenziali stesse, nella sezione dedicata all'autenticazione, è attivo un sistema di recupero automatico della password.
6. In fase di compilazione dell'istanza telematica di ammissione l'operatore economico è chiamato a rendere una serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione.
7. Le dichiarazioni sono rese selezionando la casella contenente la dichiarazione di interesse e completando gli appositi spazi se richiesto. Qualora nell'istanza le dichiarazioni obbligatorie risultassero omesse o incomplete la procedura di iscrizione non renderà possibile richiedere l'abilitazione.
8. Saranno comunque segnalati tutti i campi mancanti e/o gli allegati obbligatori mancanti omessi durante la procedura di iscrizione. In qualsiasi fase di immissione dati, lo stato di iscrizione potrà essere salvato per poter essere ripreso e completato ad un successivo accesso.
9. Al termine della compilazione di tutte le sezioni dell'istanza, verrà automaticamente generata una autocertificazione in formato PDF che riporterà il contenuto dei dati immessi, questa dovrà essere scaricata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico. Alla domanda sarà allegata copia del documento di identità del sottoscrittore.
10. L'istanza così sottoscritta e completa di tutti i documenti richiesti attiverà la richiesta di abilitazione.
11. Non sono accettate istanze di iscrizione che non siano quella dell'Albo Fornitori.
12. Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata senza darne comunicazione al mittente.
13. L'Ente non assume alcuna responsabilità per il mancato invio o di erronea documentazione o dovuti a disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

14. È compito dell'operatore economico leggere con attenzione e seguire le indicazioni e avvertenze fornite dal software durante la compilazione.
15. Ulteriori informazioni sono riscontrabili nell'apposita area dedicata alla manualistica e alle FAQ. In via alternativa è a disposizione l'assistenza tecnica, le cui modalità di contatto sono indicate nell'area "Supporto Tecnico".
16. L'istanza di abilitazione verrà accolta in modo automatizzato, ove siano stati compilati tutti i campi obbligatori, verrà valutata dall'Amministrazione, che ne comunicherà l'esito all'operatore economico entro 30 gg.
17. L'iscrizione al relativo Albo sarà confermata tramite l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione e potrà essere immediatamente riscontrata nella sezione Albo Fornitori della Sispi.
18. L'iscrizione ed ogni effetto ad essa conseguente decorreranno dalla data in cui sarà notificata online l'approvazione della domanda.
19. L'elenco operatori economici si configura come un elenco aperto, pertanto i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento.
20. In tutti i casi in cui non fosse possibile accogliere la Domanda di Ammissione, prima del rigetto la Stazione Appaltante comunicherà all'Operatore i motivi che ostano all'accoglimento della medesima. Entro il termine di ulteriori dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Operatore interessato potrà presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione utile all'iscrizione.
21. Gli Operatori Economici iscritti dovranno comunicare tempestivamente e comunque non oltre sette (7) giorni dal suo verificarsi l'eventuale perdita dei requisiti richiesti, l'eventuale cambio del domicilio legale e/o del legale rappresentante e qualsiasi altra variazione dei dati indicati nella domanda di iscrizione.
22. L'iscrizione all'Albo scadrà al 31 dicembre di ogni anno, e sarà sottoposta ad aggiornamento in sede di revisione annuale dell'Albo.
23. L'ammissione all'Albo dell'Operatore non sarà costitutiva né di diritti, né di aspettative, né di interessi qualificati in ordine alla sottoscrizione di futuri contratti con la Stazione Appaltante.
24. La pubblicazione delle presenti Norme, dell'Albo Fornitori e degli avvisi preparatori, nonché la diffusione della documentazione richiamata nel presente Regolamento e la stessa istituzione dell'Albo, non costituiscono in alcun modo l'avvio di una procedura di affidamento di contratti pubblici, ma rappresentano adempimenti esclusivamente funzionali alla creazione di una banca dati di Operatori Economici, dalla quale attingere ai fini di futuri affidamenti di contratti pubblici.
25. L'Operatore Economico, con il completamento della procedura di iscrizione, prende atto ed accetta che tutte le comunicazioni inviate da Sispi all'area riservata dell'Operatore Economico saranno considerate a tutti gli effetti notificate e conosciute dall'impresa stessa. Sarà cura dell'Operatore Economico, che se ne assume ogni responsabilità, prenderne visione.

❖ **Art. 6 – Verifiche sul possesso dei requisiti**

1. Sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere, in ogni momento anche mediante accertamenti a campione, alle verifiche documentali dei requisiti autodichiarati dagli

Operatori Economici ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00, richiedendo, ai medesimi la trasmissione della documentazione nella loro esclusiva disponibilità a comprova di quanto dichiarato e agli enti preposti la documentazione per la verifica dei requisiti generali dell'art 80 del codice appalti.

2. In caso di affidamento di contratti pubblici, agli Operatori Economici, sottoposti alle verifiche, verrà richiesta solo la documentazione necessaria ad integrare quella eventualmente già in possesso dell'Amministrazione, nei limiti in cui quest'ultima sia in corso di validità ai sensi di legge.

❖ **Art. 7 – Principi di utilizzo dell'Albo**

1. La gestione dell'Albo e la selezione degli Operatori da invitarsi avverrà nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
2. I meccanismi di selezione degli Operatori Economici da invitarsi alle procedure saranno basati sulla categoria merceologica di iscrizione.
3. Gli Operatori Economici rispondenti ai parametri di ricerca di cui sopra saranno invitati nel rispetto dei principi di cui sopra a partecipare alle procedura di gara o tramite la piattaforma albo fornitori o tramite il MEPA (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione) o tramite e-mail.

❖ **Art. 8 – Revisione annuale dell'Albo**

1. L'Albo dei Fornitori verrà aggiornato dai fornitori stessi non appena venga meno una delle condizioni di cui alle dichiarazioni sottoscritte in sede di iscrizione. L'albo ha comunque durata annuale.
2. Alla scadenza annuale dell'iscrizione, la Stazione Appaltante invierà al Fornitore, presso la casella di posta elettronica certificata indicata in sede di iscrizione o rinnovo all'Albo, una richiesta di rinnovo della Domanda di Iscrizione, assegnando termine per l'invio di apposita Istanza di Rinnovo dell'iscrizione entro 30 giorni dalla comunicazione.
3. Entro il 30esimo giorno, il Fornitore dovrà sottoporre alla Stazione Appaltante, con le stesse modalità di forma previste per la Domanda di Ammissione, l'Istanza di Rinnovo in questione, secondo le istruzioni reperibili sul sito della stazione appaltante, e mediante la compilazione del form eventualmente messo a disposizione.
4. Dalla data di ricezione dell'Istanza in capo alla Stazione Appaltante prenderà avvio la fase istruttoria, della durata massima di trenta (30) giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.
5. In tutti i casi in cui non fosse possibile accogliere l'Istanza di Rinnovo dell'iscrizione, prima del rigetto la Stazione Appaltante comunicherà all'Operatore i motivi che ostano all'accoglimento della medesima. Entro il termine di ulteriori dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Operatore interessato potrà presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione utile al rinnovo dell'iscrizione.
6. Il rinnovo lascerà inalterato il Codice Progressivo di Iscrizione e il Codice Fornitore.

7. In difetto di trasmissione dell'Istanza di Rinnovo entro il 30esimo giorno, il Fornitore sarà sospeso d'ufficio dall'Albo, e non verrà selezionato ai fini degli affidamenti. I termini successivi per l'istruzione dell'Istanza, e quelli ulteriori per i chiarimenti, saranno ricollegati alla data di presentazione dell'Istanza.
8. La sospensione dall'Albo verrà comunicata mediante apposito provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Acquisti di Sispi. La sospensione non equivale alla cancellazione dell'operatore economico: i dati rimarranno attivi nel sistema e, in caso di aggiornamento tardivo da parte dell'operatore economico, esso verrà riabilitato e visibile nell'albo.

❖ **Art. 9 – Variazioni su richiesta dell'Operatore**

1. L'Operatore Economico potrà richiedere in ogni momento la variazione di dati precedentemente inseriti nell'Albo, mediante apposita Richiesta di Variazione, da presentarsi con le medesime modalità di forma previste per la Domanda di Ammissione, secondo le istruzioni reperibili sul sito della Stazione Appaltante, e mediante la compilazione del form eventualmente messo a disposizione.
2. Dalla data di ricezione della Richiesta in capo alla Stazione Appaltante prenderà avvio la fase istruttoria, della durata massima di trenta (30) giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.
3. In tutti i casi in cui non fosse possibile accogliere la Richiesta di Variazione, prima del suo rigetto la Stazione Appaltante comunicherà all'Operatore i motivi che ostano all'accoglimento. Entro il termine di ulteriori dieci (10) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'Operatore interessato potrà presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione utile all'iscrizione.
4. Tale procedura comporta l'automatica sospensione dell'operatore economico dall'Albo Fornitori; detta sospensione, a seguito delle opportune verifiche del caso, potrà essere annullata (riattivazione del soggetto) o meno (conferma della sospensione) a seconda che la procedura di verifica abbia dato esito positivo o negativo che sarà comunicato tramite mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.
5. La variazione lascerà inalterati il Codice Progressivo di Iscrizione e il Codice Fornitore.

❖ **Art. 10 – Sospensioni e cancellazioni dall'Albo**

1. La Stazione Appaltante provvederà a sospendere il Fornitore dall'Albo nei seguenti casi:
  - a) mancata comunicazione, entro il termine perentorio di sette (7) giorni dal verificarsi, di ogni evento che possa comportare la perdita della capacità generale a divenire affidatario di contratti pubblici;
  - b) mancata trasmissione dell'Istanza di Rinnovo dell'iscrizione entro il termine del 30esimo giorno di ogni scadenza annuale;
  - c) ogni altro caso in cui si renda necessaria o semplicemente opportuna la sospensione, in relazione a particolari ipotesi di condotta contrattuale del Fornitore, o in relazione ad eventi che suggeriscano, in via cautelativa, di non procedere ad affidamenti verso il Fornitore medesimo.
2. La Stazione Appaltante provvederà alla cancellazione degli Operatori Economici dall'Albo nei seguenti casi:
  - a) richiesta di cancellazione avanzata dall'Operatore Economico;
  - b) cessazione dell'attività d'impresa, in qualunque modo accertata;

- c) perdita dei requisiti per l'iscrizione all'Albo, accertata dalla Stazione Appaltante o dichiarata dal Fornitore in sede di Istanza di Rinnovo o Richiesta di Variazione;
  - d) mancata o mendace dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
  - e) mancata trasmissione dell'Istanza di Rinnovo dell'iscrizione;
  - f) mancata produzione della documentazione probatoria comprovante i requisiti di iscrizione all'Albo, nel caso di specifica richiesta, entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante;
  - g) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione Appaltante o errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
  - h) altri eventuali casi previsti dalla normativa;
  - i) Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.
3. L'Ufficio acquisti di Sispi, segnalerà per iscritto al Responsabile del Procedimento le eventuali irregolarità emerse in sede di esecuzione contrattuale da parte del Fornitore, e tutti gli altri eventi che possano comportare una sospensione o una cancellazione.
  4. Il Responsabile del Procedimento compirà gli accertamenti del caso e procederà alla contestazione scritta degli addebiti. L' Operatore Economico interessato potrà presentare eventuali giustificazioni entro il termine che le sarà assegnato dalla Stazione Appaltante, prima dell'adozione dell'eventuale provvedimento di cancellazione.

❖ **Art. 11 – Trattamento dei dati raccolti presso gli Operatori Economici**

1. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di Protezione dei Dati Personali"), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini dell'iscrizione all'Albo Fornitori, si precisa che:
  - titolare del trattamento è Sispi, incaricato del trattamento è il Responsabile Unico del Procedimento;
  - il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della operazioni di iscrizione all'Albo, di consultazione del medesimo e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
  - il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'articolo 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
  - i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
  - i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
  - i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;

- l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del predetto Decreto Legislativo n.196/03.
  - 2. Ai fini del trattamento, gli Operatori Economici, in sede di iscrizione all'Albo, di rinnovo dell'iscrizione e di richiesta di variazione dei dati in esso contenuti, verranno invitati a rendere il proprio consenso al trattamento nelle forme previste dal D.Lgs. 196/03.
- ❖ **Art. 12– Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**
- 1. Gli operatori economici iscritti all'Albo dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.
- ❖ **Art. 13– Norma di coordinamento**
- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia
  - 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul sito aziendale e si applica alle procedure da avviarsi dopo tale termine.
- ❖ **Art. 14–Pubblicità'**
- 1. L'avviso di istituzione dell'Albo Fornitori telematico è pubblicato sul sito internet dell'Ente [www.sispi.it](http://www.sispi.it) e sul sito dell'albo pretorio del Comune di Palermo
- ❖ **Art. 15 – Foro competente**
- 1. L'organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Sicilia Foro di Palermo